

AVV. SARA CIACCI
Via Poggio Nuovo nr. 41/C – 61028 Sassocorvaro Auditore (PU)
Via Flaminia nr. 171 – 47923 Rimini (RN)
Cell 351/8254059– Tel. 0541/1612559 – Fax 0722/74741
p.e.c.: avv.saraciacci@pec.giuffre.it
mail: avv.saraciacci@gmail.com

TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO

P.U. Ristrutturazione debiti del consumatore [REDACTED] [REDACTED] **RG. n.**
36-1/2024

Giudice delegato: Dott. Francesco Paolo Grippa

Gestore della Crisi: Avv. Sara Ciacci

-PROPOSTA MODIFICA PIANO EX ART. 70, COMMA 6, C.C.I.I.-

Il sottoscritto **Avv. Sara Ciacci** del Foro di Urbino (cod. fisc. CCCSRA85T55I459H-pec: avv.saraciacci@pec.giuffre.it), in qualità di **Gestore della Crisi** nominato dall'O.C.C. dell'Ordine degli Avv.ti di Urbino, incaricato a redigere, ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I., la **Relazione al Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore** proposto dal Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], cod. fisc. [REDACTED], ed ivi residente alla [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv.to **Claudia Fabiani** del Foro di Pesaro, cod. fisc. FBNCLD78R44A944T, pec: claudiafabiani@pec.ordineavvocatipesaro.it, con studio a Pesaro (PU), Piazzale Matteotti nr. 2 "Debitore istante"

Espone che

-l'O.C.C. dell'Ordine degli Avv.ti di Urbino in persona del sottoscritto Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, in data 28/11/2024, redigeva la relazione ex art. 68 C.C.I.I. corredata della dovuta documentazione e depositata dal debitore, per il tramite dell'Advisor, in allegato alla proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. C.C.I.I.;

- con Decreto R.G.P.U. 36-1/2024 datato 05/12/2024 codesto On.Le Tribunale, G.D. Dott. Francesco Paolo Grippa, visto l'art. 70 C.C.I.I., provvedeva a dare avvio alla procedura di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, assegnando al sottoscritto Gestore termine di 30 gg per la comunicazione ai creditori della proposta e del piano depositato. Contestualmente, veniva assegnato ai creditori termine di 20 gg



successivi alla predetta comunicazione per la formulazione di osservazioni e ulteriori 10gg al Gestore al fine di depositare eventuali proposte di modifica al piano;
 - sulla scorta delle comunicazioni operate dallo scrivente OCC ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I. a tutti i creditori (notifiche depositate nel fascicolo telematico), pervenivano in data 30/12/2024 osservazioni solo da parte di Banca Sistema S.p.A. (doc. 1 - doc.1/a).

Tanto esposto,

in virtù di quanto prescritto con il decreto del 05/12/2024 nonché ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I., comma 6, lo scrivente Gestore convocato il debitore in data 07/01/2025, di cui si allega breve verbale (doc. 2), ritiene utile:

1. prendere posizione sulle osservazioni pervenute dal creditore Banca Sistema S.p.A in quanto, in parte, volte a contestare la "lacunosità" della relazione dello scrivente Gestore;
2. proporre modifiche al piano condivise dal debitore [REDACTED].

1) SULLE OSSERVAZIONI DI BANCA SISTEMA S.P.A.

Banca Sistema S.p.A. con le osservazioni inoltrate nei termini si oppone all'omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti depositato nell'ambito della procedura in epigrafe eccependo, in sintesi, i seguenti motivi:

1.a) lacunosità della relazione (anche documentale) - Errata qualifica di consumatore in capo al debitore istante (quale fideiussore) - abuso dello strumento legislativo (anche in ordine al credito di Banca Sistema S.p.A)

Le doglianze di Banca Sistema S.p.A. non sono condivisibili.

La relazione dello scrivente Gestore ha messo in luce che l'indebitamento del [REDACTED] deriva principalmente dal rilascio di una serie fideiussioni a favore della moglie [REDACTED] con l'Istituto di credito Ex. Banca Popolare Valconca (oggi Cerved). Diversamente da quanto si vuole far emergere, la relazione dello scrivente Gestore è corredata dai documenti dimostrativi delle fideiussioni rilasciate dal [REDACTED] a favore della moglie con l'Istituto Bancario Ex Banca Popolare Valconca (cfr All. 52-53-54-55 di cui alla Relazione Gestore in atti), oltre ad esservi traccia documentale dell'escussione delle fideiussioni stante l'incardinata procedura esecutiva immobiliare (RG. n. 82/2021 - Tribunale di Urbino) nei confronti del [REDACTED].



Fideiussore da parte di Ex. Banca Popolare Valconca (oggi Cerved- creditore precedente). A dimostrazione dell'escussione del fideiussore Fraternali si rinvia agli allegati n. 9 - 37 - 38, nonché alla precisazione del credito di Cerved quale allegato nr. 42, richiamati e depositati con la Relazione del Gestore. In tal sede, per completezza, si aggiunge il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Urbino a favore di Ex. Banca Popolare Valconca e nei confronti del [REDACTED] in qualità di fideiussore (allegato con la nota di precisazione del credito da parte di Cerved- doc. 3).

Il debitore istante, nel corso del primo incontro, ha rappresentato che le fideiussioni rilasciate a favore della moglie [REDACTED] (precisamente a soggetto persona fisica, come meglio si preciserà nel proseguo) sono state dal lui accordate per c.d. affetto familiare in quanto, quest'ultima, trovandosi in difficoltà economica nell'esercizio della propria attività artigiana di [REDACTED] (ditta individuale), si vide costretta a ricorrere al credito bancario previo rilascio di fideiussioni da parte di terzi. Tale circostanza è stata riportata in Relazione.

Si evidenzia che la moglie del [REDACTED] [REDACTED] NON ha presentato una procedura da sovraindebitamento (neanche c.d. familiare) e, pertanto, lo scrivente Gestore ritiene (diversamente da quanto sostiene Banca Sistema S.p.A.) di NON avere alcun dovere di verifica sulla gestione/andamento dell'attività della sig.ra [REDACTED] e in generale sulle cause di indebitamento a Lei imputabile e/o come questa abbia impiegato i finanziamenti che le Banche le concedevano. La sig.ra [REDACTED] è soggetto estraneo alla presente procedura da sovraindebitamento (nella procedura incardinata non viene valutata la meritevolezza del debitore garantito, ma bensì solo quella del fideiussore che subisce in via INDIRETTA e di RIFLESSO l'inadempimento del debitore principale).

Si ritiene opportuno evidenziare che Banca Sistema S.p.A., nel avvallare la tesi di lacunosità della relazione dello scrivente Gestore per carenza documentale circa l'utilizzo delle somme da parte della [REDACTED] (debitore principale garantito), richiama una sentenza di merito del Tribunale di Trivoli che non ricalca la fattispecie di cui ci occupa, ovvero del debitore fideiussore, ma bensì è limitata a verificare la carenza documentale circa l'utilizzo di finanziamenti richiesti e accordati al debitore istante la procedura da sovraindebitamento (non fideiussore). Il fideiussore, come sopra già



ribadito, subisce INDIRETTAMENTE gli effetti negativi per inadempimento di linee di credito accordate e sottoscritte da terzi soggetti.

Oltremodo, non si condivide la tesi che il debitore istante/fideiussore non possa considerarsi "consumatore", non solo alla luce di quelli che sono sati i pronunciamenti giurisprudenziali dell'ultimo periodo della Corte di Cassazione (tra cui Cass. Civile n. 742/2020 - Cass. Civile S.U. n. 5868 del 27.01.2023) ma, nel caso che ci occupa, a maggior ragione, sul semplice fatto che le fideiussioni rilasciate dal [REDACTED] a favore della moglie sono state rilasciate a quest'ultima quale persona fisica [nella pagina iniziale delle fideiussioni (cfr all. 52- 53- 54 - 55) è riportato il nominativo della Serafini e il codice fiscale della stessa, non vi è alcun riferimento alla partita iva e/o ragione sociale della Ditta come attività d'impresa].

Ex Multis:

"Può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, il famigliaire il cui indebitamento derivi dal rilascio di garanzie a favore di società di proprietà dei genitori, nelle quali non detiene alcuna partecipazione societaria né assume ruoli amministrativi." Tribunale di Ancona, 28 dicembre 2023 Est. Mantovani

"In applicazione del criterio generale di cui all'art. 3, 1° let. a) Cod. Consumo è consumatore qualunque persona fisica che stipuli un contratto per finalità private: analogamente va qualificato consumatore anche il fideiussore che, a prescindere dall'attività professionale eventualmente svolta, stipuli un contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa. La qualifica da attribuire al garante non segue dunque la natura del rapporto garantito, in termini di accessorietà, quanto piuttosto la finalità perseguita, privata o professionale, secondo il criterio originario stabilito dal codice del consumo. [Nel caso di specie, in applicazione del principio enunciato la debitrice, la quale aveva rilasciato fideiussione per i debiti di un'impresa in cui il coniuge possedeva una partecipazione sociale minoritaria, è stata qualificata alla stregua di un consumatore.] Tribunale di Napoli Nord, 24 luglio 2024 - G.D. Magliulo

"Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza



considerare il contratto principale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.”

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 07/05/2024 nr. 12286

Ad substantiam si evidenzia che i pronunciamenti richiamati da Banca Sistema S.p.A. non attengano alla figura del fideiussore ma ad ipotesi di debiti contratti da ex amministratori di società fallita nell'ambito dell'attività d'impresa.

Si ricorda, per scrupolo, che il F. [REDACTED] ha sempre svolto attività di lavoro dipendete e NON ha mai avuto alcuna partecipazione societaria/amministrativa nonché qualsivoglia altra ingerenza di gestione nella Ditta individuale della moglie.

Da ultimo, non è condivisibile la tesi che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto realizzi un “abuso dello strumento legislativo” in quanto finalità delle procedure di sovraindebitamento è poter “rimettere” nel mercato soggetti sovraindebitati e garantire agli stessi “seconde possibilità” (tanto da definirsi la legge 3/2012, Legge anti-suicidi), e ciò anche con la possibilità di “salvare” l’abitazione principale come prevede la stessa legislazione nella procedura della Ristrutturazione dei debiti del consumatore (sebbene vagliata all’alternativa liquidatoria, circostanza adeguatamente analizzata nella relazione dello scrivente Gestore).

Non solo.

Si evidenzia che sebbene la procedura è stata attivata dal [REDACTED]-fideiussore, il quale ha subito indirettamente gli effetti negativi dell’inadempimento del debitore principale, ciò non toglie *ex lege* che creditori principali della moglie insoddisfatti possono in qualsiasi momento aggredire i di lei beni e/o attivare procedure nei di lei confronti e, pertanto, non c’è “alcun utilizzo abusivo della procedura”.

Va da aggiungersi, come rappresentato con la relazione del gestore e diversamente da quanto sostenuto da Banca Sistema S.p.A., che il creditore ipotecario (creditore Rienza, Ex. Banca Marche S.p.A.) non viene minimamente soddisfatto con l’apporto nel piano delle somme accordate da Banca Sistema S.p.A. (e non utilizzate) ma, bensì, principalmente da apporto di finanza esterna.



Da ultimo, non può essere condivisa la tesi di Banca Sistema S.p.A. che ritiene che il finanziamento concesso dalla stessa in data 03/06/2024 sia un credito funzionale all'esecuzione del piano, in quanto è stato documentalmente provato che tale ricorso al credito, sostenibile da parte del [REDACTED] con cessione del quinto della pensione non avendo sulla stessa altre pignoramenti e/o cessioni, nella quota di € 184,00 circa mensili, è stato richiesto per ottenere la conversione del pignoramento dell'immobile oggetto di esecuzione immobiliare che, purtroppo, per cause che esulano il comportamento del debitore (tralasciano l'eventuale analisi circa profili di responsabilità in capo ad altri soggetti) non veniva accordato per tardività nel deposito dell'istanza (Cfr All. 62- 63 Relazione Gestore).

Stante la mancata conversione del pignoramento immobiliare, le somme erogate da Banca Sistema S.p.A. sono rimaste nella disponibilità del [REDACTED] e, quest'ultimo, le ha rimesse a disposizione del piano presentato e dunque della procedura, dimostrando la più totale buona fede tra cui atti in frode ai creditori.

Nel dettaglio, nel piano è stato chiarito e rappresentato che Banca Sistema S.p.A. ha erogato al [REDACTED] a somma di € [REDACTED] e che questi avrebbe riversato a favore della procedura, al momento dell'omologa, la somma di € [REDACTED] avendo, medio-tempore, utilizzato una minima parte della liquidità per pagare l'acconto [REDACTED] e l' [REDACTED]. Tale circostanza non è stata omessa ma palesata in sede di relazione e piano.

Tuttavia, alla luce delle osservazioni pervenute da Banca Sistema S.p.A., e al fine di evitare qualsivoglia comportamento che possa essere letto *contra-lègem* e/o atto in frode ai creditori (sebbene trattasi di comportamento già palesato - Trib Vicenza 30 sett. 2021 Dott. Limitone), il [REDACTED] reintegrerà la somma di € 4.000,00 utilizzata per pagare l'acconto dell' O.C.C e per le spese legali dell'Advisor Fabiani, mediante finanza esterna proveniente dalla figlia, [REDACTED]. Tale somma verrà riservata alla classe dei creditori chirografari con le tempistiche e modalità indicate al punto 2).

Tuttavia, allo scrivente preme in punto rilevare che in virtù del Regolamento d' [REDACTED] i Gestori nominati assumono formalmente l'incarico solo al momento della firma del preventivo e previo versamento del 10% di acconto, anche per garantire a questi di poter rientrare delle spese vive che



sostengono nel corso dell'istruttoria (lo scrivente anticipa i contributi unificati per l'accesso alle banche dati, per eseguire le visure immobiliari, per la richiesta di certificati in cancelleria ecc..). L'anticipo ricevuto dall' [REDACTED] pari ad [REDACTED] (Cfr All 65 Relazione Gestore), è stato dichiarato in sede di relazione e piano, tanto che la restante somma per compensi [REDACTED] pari ad [REDACTED] (al netto dell'acconto), è stata inserita nel piano in prededuzione e il pagamento richiesto solo al termine dell'esecuzione dello stesso e previa liquidazione del Giudice il quale bene potrà ridurre l'importo, qualora lo ritenesse opportuno, e le somme in eccesso accantonate verranno ripartite tra i creditori chirografari. Non si vede su quale presupposto tale circostanza possa determinare l'inammissibilità del piano.

Per quanto concerne il pagamento del compenso dell'Advisor Fabiani, il cui costo verrà reintegrato nel piano con la finanza esterna della sig.ra F [REDACTED] (come sopra anticipato), si evidenzia che il [REDACTED] avendo un basso livello di istruzione ha ritenuto opportuno affidarsi ad un legale specializzato per codesta procedura e non avendo disponibilità immediate per il compenso del legale ha utilizzato una minima parte delle somme erogate da Banca Sistema S.p.a. in totale buona fede (circostanza si ribadisce dichiarata nel piano anche al fine di escludere atti in frode ai creditori). Come rappresentato nelle osservazioni pervenute tali costi, se non anticipati prima, graverebbero sulla procedura per il 75% in prededuzione (e non privilegio come sostiene Banca Sistema) e per la restante quota del 25% in privilegio (ex art. 6 CCII, comma 1, lettera b).

Oggi con il totale reintegro della somma di [REDACTED]0 per finanza esterna nessun costo dell'Advisor Fabiani graverà sulla procedura così come l'acconto OCC già versato.

Si ritiene utile prendere posizione anche sul credito dell'Avv. [REDACTED], contestato da Banca Sistema S.p.A., ed inserito per il 100% tra i crediti privilegiati mobiliari. Banca Sistema S.p.A. contesta che almeno il credito per assistenza "procedura da sovraindebitamento" dell'Avv. [REDACTED] (legale del Fraternali fino al conferimento di incarico ad altro avvocato, Avv. F [REDACTED]), pari ad € [REDACTED] al netto degli accessori di legge, andrebbe inserito per il 75% in prededuzione, circostanza veritiera, ma in ogni caso la restante parte andrebbe inserita nel piano in privilegio per la quota del 25%. Non avendo ricevuto osservazioni in punto dal legale (che avrebbe potuto



avanzare la prededuzione per il 75%) si ritiene utile mantenere il credito al 100% in privilegio comunque previsto per legge;

2.a) condotta del [REDACTED] nella determinazione del sovraindebitamento

Lo scrivente ritiene opportuno prendere posizione anche in ordine alle osservazioni di Banca Sistema S.p.A. sulla meritevolezza del [REDACTED], con particolare riguardo anche all'arco temporale in cui si è dato avvio alla procedura da sovraindebitamento che ci occupa e che vede coinvolto lo scrivente Gestore.

Nel mese di novembre dell'anno 2022 il sig. [REDACTED] depositava domanda di avvio di nomina di un Gestore della crisi presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avv.ti di Urbino con contestuale nomina dello scrivente e accettazione dell'incarico in data 03/02/2023 (Cfr All. 1 - 2 Relazione Gestore).

Tale procedura NON e' mai stata avviata e incardinata tanto che, a seguito di numerose pec inoltrate dall'OCC al legale dell'epoca, veniva in più occasioni paventata l'archiviazione del fascicolo (doc. 4) (preciso che il fascicolo non è mai stato lavorato dallo scrivente neanche con l'invio delle comunicazioni agli enti fiscali entro i 7 gg).

Solo nel mese di settembre 2024, quindi dopo l'accordata cessione del quinto della pensione da parte di Banca Sistema S.p.A (03/06/2024) il [REDACTED], rivolgendosi ad altro legale, dava impulso alla procedura che ai fini meramente di gestione interna dell'O.C.C. veniva affidata allo scrivente Gestore. A riprova si allega la pec dell'Avv. Fabiani all' O.C.C. con la quale si chiede la riattivazione della procedura archiviata (doc. 5).

Quindi non è corretto sostenere che al momento della richiesta del finanziamento nel giugno 2024 la procedura da sovraindebitamento era attiva, in quanto nessuna "domanda giudiziale" era stata depositata in Tribunale né tanto meno nessuna attività embrionale /stragiudiziale era stata svolta dal Gestore, anzi veniva periodicamente comunicata l'imminente archiviazione. E' stato, altresì, depositato con la Relazione del Gestore il Certificato della Cancelleria del Tribunale di Urbino comprovante il fatto che il [REDACTED] NON ha fatto ricorso, negli ultimi 5 anni, ad alcuna delle procedure di composizione della crisi (cfr All. 3- Relazione Gestore).

Per quanto concerne la meritevolezza del [REDACTED], limitata al momento della richiesta del finanziamento a Banca Sistema S.p.A., si precisa che questo è stato



accordato con cessione del quinto della pensione. Come rilevato nella relazione dello scrivente Gestore

il ████████, al momento della cessione del quinto, percepiva una pensione di circa ████████, non avendo altri pignoramento e/o cessioni sulla stessa e, pertanto, l'importo della rata mensile del finanziamento, pari ad ████████ mensili, era totalmente sostenibile dal debitore istante, tanto che le rate sono state sempre pagate regolarmente all'ente finanziatore direttamente dall'istituto pensionistico.

E' solo con il deposito del piano e con il decreto del Tribunale del 05/12/2024 che è stata richiesta e concessa la sospensione della cessione del quinto della pensione, al fine di dare attuazione ad un piano che consenta di poter soddisfare il ceto creditorio nella sua interezza e garantire la *par condicio creditorum*.

Avendo lo scrivente Gestore evidenziato che considerata l'ipotesi che sulla pensione del ████████ al momento della richiesta ed erogazione del finanziamento di Banca Sistema S.p.A non c'erano in corso altri pignoramenti e/o cessioni, e dunque che la rata accordata era sostenibile dal richiedente, non si ravvisa un ricorso al credito "colposo grave" e/o "doloso" del ████████ (a maggior ragione, per di più, se si consideri che tale somma è stata rimessa a disposizione del piano, oltre alla circostanza che nonostante la comunicazione di sospensione della cessione del quinto della pensione, Banca Sistema S.p.A. continua ad incassare la somma mensile del finanziamento. Si allega il cedolino della pensione del ████████ relativa al mese gennaio 2025 erogata al netto della cessione del quinto - doc. 6).

Non solo.

La riforma del C.C.I.I. ha mutato il concetto di "meritevolezza", precludendo l'accesso alla procedura solo nei casi di determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Va precisato, ulteriormente, per essere precisi, che al momento della concessione del finanziamento da parte di Banca Sistema S.p.A. sarebbe stato in ogni caso onere dell'Ente Finanziatore verificare in linea generale e complessiva la situazione finanziaria/economica del ████████ (non limitandosi alla sola verifica della "liberalità" della pensione da altri pignoramenti/finanziamenti) anche mediante l'utilizzo delle Banche dati disponibili a favore degli Istituti di credito.



Tale circostanza è evidenziata anche in uno dei pronunciamenti allegati dalla stessa Banca Sistema S.p.A. nelle proprie osservazioni: ***“rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla creditrice, non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che il debitore, nel richiedere il finanziamento successivamente erogatogli, non abbia rappresentato all’istituto di credito gli altri finanziamenti in essere e ancora da assolvere, tenuto conto dell’onere, posto in capo al finanziatore, di valutare il merito creditizio ai sensi dell’art.124 bis del TUB “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente” e del potere decisionale, esclusivo e discrezionale, a lui riservato di concedere o meno il finanziamento al consumatore”*** Tribunale di Tivoli, 14.12.2023 (cfr Doc. 6 Osservazioni Banca Sistema).

In virtù di quanto disposto dall’art. 124-bis oggi la Banca non può “riversare” una colpa di omessa indicazione di eventuali altri finanziamenti in corso e/o altre situazioni finanziarie in capo al [REDACTED] quando peraltro, in sede di richiesta del finanziamento (avvenuta a distanza) è stata vagliata la sola pensione del richiedente] tanto da voler sussumere tale comportamento nella fattispecie del “dolo”;

3.a) percentuale di soddisfo dei creditori chirografari - alternativa liquidatoria

Non è condivisibile la tesi di Banca Sistema S.p.A. in ordine alla convenienza dell’alternativa liquidatoria rispetto al piano di ristrutturazione depositato, letta anche in ordine alla percentuale di soddisfo dei creditori chirografari indicata nel piano.

La relazione dello scrivente Gestore a pag. 46 e ss. rappresenta dettagliatamente il valore realizzabile nell’ipotesi dell’alternativa liquidatoria rispetto al piano presentato, anche considerato al netto dei costi della procedura di sovraindebitamento e ai costi della incardinata procedura esecutiva immobiliare pendente.

Si riporta per comodità di visione la tabella indicata e la breve analisi di pag. 53 della relazione dello scrivente Gestore.

“Attivo realizzabile ipotesi

Attivo messo a disposizione

LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

della procedura in 12 anni (PdC)



1. reddito da pensione [REDACTED]
[REDACTED]

2. Liquidità [REDACTED]

3. Abitazione per quota € 4 [REDACTED]
1/3 (ipotesi: due aste
deserte a ribasso 25% -
stima € 9.000)

4. Frustoli terreni € [REDACTED]
agricoli per quota 1/3
(ipotesi: due aste
deserte a ribasso 25%-
stima € 1.000)

5. Abitazion [REDACTED] [REDACTED]
e annesso terreno (orto)
- Lotti 1 Es imm Solo
ipoteca Rienza (ipotesi:
tre aste deserte ribasso
20% - stima € 140.500)

6. [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
Lotto 2- Es Imm sola
ipoteca Rienza (ipotesi:
tre aste deserte ribasso
20% - stima € 16.000)

TOTALE ATTIVO € [REDACTED]
REALIZZABILE [REDACTED]

- costi

- costi prededucibili Es Imm Rg E n. [REDACTED] 1 [REDACTED]

- costi OCC [REDACTED]

- costi vendita asta abitazione e terreni 1/3 5 [REDACTED] (minimo)

** 1. quota reddito pensione € [REDACTED] 0
[REDACTED]

2. Liquidità € [REDACTED]

3. Abitazione per quota esclusa
1/3* (€ [REDACTED])

4. Frustoli terreni agricoli Esclusi
per quota 1/3* (€ [REDACTED])

5. Abitazione [REDACTED] e Esclusi
annesso terreno (orto)* (€ [REDACTED])

6. [REDACTED] Escluso
[REDACTED] (€ [REDACTED])

7. Finanza esterna [REDACTED] € [REDACTED]

TOTALE ATTIVO € [REDACTED]
RELAIZZABILE 1 [REDACTED]

- costi

- costi prededucibili Es Imm Rg E n. [REDACTED] [REDACTED]

- costi OCC [REDACTED]

No



Ad ogni modo anche se volessimo considerare, per scrupolo, parte della pensione per l'arco triennale della liquidazione controllata (prendendo come parametro l'importo della cessione del quinto [REDACTED]0) e il valore dell'autovettura (indicando per scrupolo l'importo di [REDACTED] valore acquisto) l'alternativa liquidatoria non è migliorativa rispetto al piano proposto. Con la liquidazione controllata, non considerando i costi di procedura, si realizzerebbe un'entrata di € 1 [REDACTED] a fronte degli € [REDACTED] del piano.

Non solo.

Con la liquidazione controllata verrebbe pagato per la quota del 72,29% circa il creditore ipotecario con la liquidazione del Lotto 1 e Lotto 2. Verrebbe soddisfatto parzialmente il creditore privilegiato mobiliare, nella misura del 53,10% circa, mentre non verrebbero soddisfatti i creditori chirografari (si rimanda all'analisi di cui alla tabella di pagina 59 della Relazione del Gestore). Diversamente, il piano proposto consente di pagare integralmente il creditore ipotecario, integralmente il creditore privilegiato e parzialmente il creditore chirografario (la cui percentuale di soddisfo, come di seguito precisato, con la modifica al piano passerà da una quota del 4,74% al 7,11%).

Il ragionamento utilizzato da Banca Sistema S.p.A. volto a sostenere la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano, oltre a non essere di facile comprensione, è errato da un punto di vista logico-giuridico. Invero non può valutarsi l'alternativa liquidatoria prendendo a riferimento oltre alla vendita dell'intero patrimonio immobiliare/mobiliare del [REDACTED]nali (ipotesi vagliata) le somme messe a disposizione con la proposta del Piano di Ristrutturazione (come la finanza esterna da parte di terzo soggetto!!!).

2) MODIFICA AL PIANO

Alla luce delle osservazioni di Banca sistema S.p.A., sebbene non condivisibili per i motivi di cui sopra, il debitore, al fine di evitare contestazioni in ordine alle somme (circa [REDACTED]) utilizzati per l'acconto Occ e pagamento Advisor (che, quest'ultimo, sebbene inserito in piano verrebbe pagato come minimo al 75% in prededuzione e per il 25% in privilegio, e in ogni caso prima del credito di Banca



Sistema S.p.A.), metterà a disposizione, attraverso l'apporto di finanza esterna proveniente dalla figlia [REDACTED], la somma di € 4.000,00 a favore della classe dei creditori chirografari, così non gravando il ceto creditorio dei costi delle spese dell' advisor Fabiani e dell'acconto O.C.C (doc. 7).

Dunque, oggi, viene presentata una modifica al piano incidente solo sulla somma complessiva accordata alla categoria dei creditori chirografari.

Precisamente, prima della modifica al piano, all'intera classe dei creditori chirografari veniva riconosciuto l'importo complessivo di € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] derivante da finanza interna del [REDACTED] ed € [REDACTED] da finanza esterna [REDACTED]) mentre, oggi, a seguito dell'integrazione della somma di € [REDACTED] mediante finanza esterna proveniente dalla sig.ra [REDACTED], viene riconosciuta alla categoria dei creditori chirografari la complessiva somma di € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] finanza interna del [REDACTED] - € 6 [REDACTED] finanza esterna [REDACTED] - € [REDACTED] finanza esterna [REDACTED] a) e, correlativamente, si passa da una percentuale di soddisfo dal 4,74% al 7,11% (credito totale categoria creditori chirografari [REDACTED]).

Ovviamente, al fine di rispettare il pagamento delle classi formate e nell'arco temporale indicato nel piano già presentato, la somma di € [REDACTED] proveniente dalla finanza esterna e destinata alla classe dei "creditori chirografari" che verrà versata al momento dell'omologa del piano verrà accantonata per, poi, procedere alla sua distribuzione a favore dei creditori chirografari a partire dalla 138^a rata in poi.

Di seguito una tabella riepilogativa degli importi riconosciuti a ciascun creditore con percentuale di soddisfo (ai fini di rendere più agevole la visione della modifica al piano e l'incidenza solo sulla categoria dei creditori chirografari, in tabella vengono barrati gli importi e percentuali modificate con indicazione di quelle "correte" post modifica).

CREDITORI	DEBITO INIZIALE	DECURATO IN %	ABBATTIMENTO	DEBITO POST OMOLOGA	%
RIENZA S.P.V S.R.L.- Credito PRIVILEGIATO Mutuo ipotecario	[REDACTED]2	0		[REDACTED]	100
AVV. [REDACTED] - Credito PRIVILEGIATO Prestazioni profess. Priv. Art. 2751 bis	[REDACTED]22	0		[REDACTED]	100



CERVED - Credito CHIROGRAFARIO	1	██████████	2	95,26	1	██████████	██████████	4,74
						2.4	██████████	7,11
AdER - Credito CHIROGRAFARIO	2	██████████		95,26	██████████	██████████	██████████	4,74
				92,89	2	██████████	██████████	7,11
BANCA SISTEMA-Credito CHIROGRAFARIO		██████████			██████████	██████████	██████████	4,74
				92,89	██████████	1	██████████	7,11
IFIS NPL - Credito CHIROGRAFARIO		██████████			██████████	5	██████████	4,74
				92,89	██████████	8	██████████	██████████
Spese PROC ES. RG ██████████		██████████	00	0			██████████	0,00
Spese complessive stimate								
Credito PREDEDUCIBILE								
Compenso OCC		██████████		0		██████████		100
Credito PREDEDUCIBILE								
Spese procedura stimate PREDEDUCIBILE		██████████	0	0		1	██████████	100
TOTALE		██████████		7			██████████	
							(+€	
							██████████	3
							circa, per	
							arrotonda	
							menti)	

L'arco temporale di soddisfazione dei creditori, mantenendo la tempistica già indicata nel piano depositato, potrebbe essere la seguente:

- **i creditori prededucibili (compresi spese procedura stimate - OCC - spese procedura esecutiva immobiliare), verranno soddisfatti integralmente nell'arco temporale di circa 24 mesi, con pagamento della prima rata entro 30 gg dalla sentenza di omologa, mediante utilizzo della finanza interna: versamento sul conto della procedura di € ██████████ quale liquidità disponibile del ██████████, oltre versamento mensile del ██████████ di € ██████████, e di finanza esterna per versamento mensile della sig.ra ██████████ di € ██████████**

Totale versamento arco temporale 24 mesi (2 anni) = € 2 ██████████

Si precisa che le somme versate per i compensi OCC, in prededuzione, verranno accantonate nell'arco dei 24 mesi per la successiva liquidazione al termine dell'esecuzione piano, salvo possibilità di acconti accordati dal Giudice;

- **il creditore ipotecario (Rienza) verrà soddisfatto integralmente a partire dal 25[^] mese e per i successivi 93 mesi (totale= 7 anni e 9 mesi), mediante finanza interna del ██████████ con il pagamento di € ██████████**



finanza esterna dalla sig.ra [REDACTED] con il versamento dalla 25^a rata alla 36^a rata di € [REDACTED] e dalla 37^a rata alla 117^a rata con il versamento di € [REDACTED]

Totale versamento arco temporale 93 mesi (7 anni e 9 mesi - dal 25^a mese al 117^a mese) = € [REDACTED]

- il creditore privilegiato mobiliare (Avv. [REDACTED] ni) verrà soddisfatto integralmente a partire dal 118^a mese e per i successivi 20 mesi (totale 1 anno e 8 mesi), mediante finanza interna del [REDACTED] con il pagamento di € [REDACTED] e finanza esterna dalla sig.ra [REDACTED] con il versamento di [REDACTED]

Totale versamento arco temporale 20 mesi (1 anno e 8 mesi. dal 118^a mese al 137^a mese) = [REDACTED]

- i creditori chirografari verranno soddisfatti nella misura del 7,11% (no 4,74%) (credito stralciato) a partire dal mese 138^a e per successivi 7 mesi, mediante finanza interna del [REDACTED] con il pagamento di € [REDACTED] mensili ([REDACTED] e finanza esterna dalla sig.ra [REDACTED] con il versamento di € [REDACTED] di finanza esterna che verrà accreditata al momento dell'omologa del piano sul conto corrente della procedura e accantonata per il pagamento dei creditori chirografari. Totale versamento arco temporale 7 mesi (dal 138^a mese al 144^a mese) = [REDACTED]

Alla luce di quanto osservato e della modifica al piano apportata si insiste per l'omologa del piano evidenziando che non sono pervenute altre osservazioni da parte dei creditori (neanche da Cerved, creditore procedente la procedura esecutiva immobiliare, che ha subito uno stralcio del credito chirografario importante).

Si chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: fax 0722/74741 – pec: avv.saraciacci@pec.giuffre.it

Sassocorvaro Auditore, lì 09 gennaio 2025

Con Osservanza

Il Gestore della Crisi

Avv. Sara Ciacci
(f.to digitalmente)



Allegati:

Doc. 1) Osservazioni Banca Sistema file.msg;

Doc. 1/A) Osservazioni Banca Sistema file.pdf;

Doc. 2) Verbale incontro con Fraternali del 07.01.2025;

Doc. 3) Decreto ingiuntivo Ex Banca Popolare Valconca c/Fraternali-fideiussore;

Doc. 4) Pec OCC del 28.11.2023;

Doc. 5) Pec Avv. Fabiani riattivazione procedura del 02/09/2024;

Doc. 6) Cedolino pensione Banca Sistema S.p.A. gennaio 2025;

Doc. 7) [REDACTED] finanza esterna.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

*Il sottoscritto Avv. Sara Ciacci del Foro di Urbino (CCCSRA85T55I459H) attesta, ai sensi di legge, che la presente copia analogica è conforme alla copia informatica dalla quale è estratta, presente nella comunicazione PEC pervenuta dalla cancelleria del Tribunale di Urbino in data 14.10.2025
Sassocorvaro Auditore, lì 14.01.2025 Avv. Sara Ciacci*



P.U. 36/2024



Tribunale Ordinario di Urbino

Il Giudice delegato,

letta la proposta di modifica del piano *ex art. 70, c. 6 c.c.i.i.* avanzata dall'O.c.c., Avv.ta Sara Ciacci a seguito delle osservazioni presentate dal creditore Banca Sistema in data 30 dicembre 2024;

richiamato integralmente il decreto del 5 dicembre 2024;

ritenuto opportuno che l'O.c.c. provveda nuovamente a pubblicare sul sito del Tribunale e a comunicare la proposta di modifica del piano ai creditori, al fine di garantire massima conoscenza e pubblicità della suddetta modifica;

ritenuto opportuno confermare l'udienza già fissata per il 25 maggio 2025 per valutare l'omologa della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

P.Q.M.

Conferma l'udienza del 25 maggio 2025, ore 11.30, per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da [REDACTED];

dispone che la proposta di modifica ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del Gestore della crisi sul sito *internet* istituzionale del Tribunale di Urbino e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori.

Si comunichi.

Urbino, 10/01/2025

Il Giudice delegato
Dott. Francesco Paolo Grippa

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Sara Ciacci attesta, ai sensi di legge, che la presente copia analogica è conforme all'originale informatico dal quale è estratto, presente nella comunicazione PEC pervenuta dalla cancelleria del "Tribunale di Urbino" in data "10/01/2025".

Sassocorvaro Auditore, li 14/01/2025

Avv. Sara Ciacci

P.U. 36/2024



Tribunale Ordinario di Urbino

Il Giudice delegato,

provvedendo sull'istanza depositata in data 14 gennaio 2025 dal Gestore della Crisi, Avv.ta Sara Ciacci;

considerato che, nel decreto emesso il 10 gennaio 2025, per mero errore materiale veniva fissata l'udienza del 25 maggio 2025, anziché del 15 maggio 2025;
ritenuto necessario modificare il suddetto decreto;

P.Q.M.

Dispone la sostituzione, nel decreto del 10 gennaio 2025, di “25 maggio 2025, ore 11.30” con “15 maggio 2025, ore 11.30”.

Si comunichi.

Urbino, 14/01/2025

Il Giudice delegato
Dott. Francesco Paolo Grippa

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Sara Ciacci del Foro di Urbino (c.f. CCCSRA85T551459H) attesta, ai sensi di legge, che la presente copia è conforme al duplicato informatico dalla quale è estratto, presente nella comunicazione PEC pervenuta dalla cancelleria del Tribunale di Urbino in data 15.01.2025

Sassocorvaro Auditore, li 15.01.2025

Avv. Sara Ciacci